CAMERA DEI DEPUTATI N. 3144

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIACHETTI

Introduzione dell'articolo 47-*septies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di detenzione domiciliare allargata nei casi di eccezionale distanza temporale tra la commissione del reato e l'esecuzione della pena

Presentata il 13 ottobre 2026

Onorevoli Colleghi ! – La presente proposta di legge nasce da una domanda semplice, ma decisiva: che cosa accade quando tra la commissione di un reato e l'effettiva esecuzione della pena trascorre un periodo di tempo talmente lungo da rendere profondamente diversa la persona che deve scontarla ?

Il nostro ordinamento accerta la responsabilità penale per un fatto commesso nel passato e determina, attraverso il processo, la pena conseguente. Ma la Costituzione impone che la pena non sia soltanto una risposta al reato. L'articolo 27, terzo comma, della Costituzione stabilisce, infatti, che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

La finalità rieducativa impone che l'esecuzione della pena tenga conto anche della persona concreta che si trova davanti allo Stato nel momento in cui la pena viene eseguita.

Può accadere che tra la commissione del reato e l'inizio dell'esecuzione siano trascorsi molti anni durante i quali il condannato abbia costruito una famiglia, trovato un lavoro, assunto responsabilità, sviluppato relazioni sociali, intrapreso percorsi di studio o di formazione e, soprattutto, mantenuto una condotta conforme alle regole della convivenza civile.

In questi casi lo Stato deve poter verificare se la detenzione in carcere continui concretamente a svolgere una funzione rieducativa oppure se, alla luce della trasformazione intervenuta nella persona, tale funzione possa essere perseguita attraverso una diversa modalità di esecuzione della pena.

La presente proposta di legge introduce, a tal fine, l'istituto della detenzione domiciliare allargata.

Non si tratta di una misura automatica, né di una forma di clemenza, né tantomeno della cancellazione della responsabilità per il reato commesso. La pena rimane ferma e ciò che cambia è esclusivamente la modalità della sua esecuzione, quando il trascorrere eccezionale del tempo e la comprovata evoluzione della persona rendano non più concretamente adeguata l'esecuzione intramuraria rispetto alla finalità costituzionale della pena.

Per periodo di « eccezionale durata » si intende un intervallo temporale che si collochi ben oltre quello che l'ordinamento considera fisiologico e ragionevole per la definizione del processo.

Il principio della ragionevole durata del processo è espressamente sancito dall'articolo 111 della Costituzione. La legge 24 marzo 2001, n. 89, la cosiddetta « legge Pinto », disciplina a sua volta il diritto all'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e stabilisce specifici criteri per valutarne la durata.

La presente proposta di legge, tuttavia, non intende trasformare i parametri della ragionevole durata del processo in una soglia automatica per l'accesso alla detenzione domiciliare allargata.

Si è scelto volutamente di non stabilire in via legislativa un numero preciso di anni oltre il quale il tempo trascorso debba considerarsi « eccezionale », poiché una soglia rigida rischierebbe di trasformare una valutazione necessariamente individualizzata in un automatismo.

L'eccezionalità della durata temporale deve, invece, essere accertata dal tribunale di sorveglianza, che dovrà considerare la durata effettiva dell'intervallo di tempo tra la commissione del reato e l'esecuzione della pena, le ragioni che lo hanno determinato, la condotta del condannato e tutti gli elementi utili a stabilire se il tempo trascorso abbia prodotto una significativa trasformazione della situazione personale e sociale dell'interessato.

Il riferimento è comunque a situazioni realmente eccezionali, nelle quali l'esecuzione della pena intervenga a grandissima distanza di tempo dalla commissione del fatto.

Si pensi, a titolo esemplificativo, a fatti risalenti a oltre venticinque anni prima, quando un intervallo di tempo di tale portata non sia riconducibile a condotte fraudolente, elusive o meramente dilatorie del condannato. I venticinque anni non costituiscono, dunque, una soglia prevista dalla legge, ma rappresentano un esempio concreto della distanza temporale che può rendere necessario interrogarsi sulla persistente funzione rieducativa della pena. Il semplice trascorrere del tempo non determina, infatti, alcun diritto alla misura prevista dalla presente proposta di legge.

È la combinazione tra l'eccezionale distanza temporale, la non imputabilità del ritardo al condannato, la condotta tenuta dal medesimo nel corso degli anni, la sua effettiva trasformazione personale e sociale e l'assenza di elementi concreti e attuali di pericolosità sociale a rendere possibile la valutazione da parte del giudice.

Il punto centrale della proposta di legge è verificare se, dopo un intervallo temporale così straordinario, l'ingresso in carcere conservi ancora una concreta funzione rieducativa, soprattutto quando la persona abbia nel frattempo cambiato vita, si sia stabilmente reinserita nella società, abbia costruito solidi rapporti familiari, lavorativi e sociali e non presenti più elementi concreti e attuali di pericolosità sociale.

Come già accennato, la proposta di legge non introduce né la cancellazione della pena né un beneficio automatico, rimanendo ferma la pena e la necessità della sua esecuzione. Ciò che può cambiare, quando ricorrano rigorosamente tutti i presupposti stabiliti dalla proposta di legge, è la modalità della sua esecuzione.

La valutazione resta interamente affidata al tribunale di sorveglianza, che dovrà accertare tutti gli elementi previsti dalla proposta di legge e motivare specificamente la propria decisione.

Solo quando emerga che, nel caso concreto, l'esecuzione della pena in carcere

non sia più concretamente idonea a realizzare la finalità rieducativa prevista dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, il tribunale potrà disporne l'esecuzione nella forma della detenzione domiciliare allargata. La misura è pertanto costruita come strumento eccezionale, individualizzato e sottoposto a controllo giudiziario.

La detenzione domiciliare allargata potrà essere concessa esclusivamente quando ricorrano congiuntamente specifiche condizioni.

In primo luogo, dovrà essere accertata l'eccezionale durata dell'intervallo di tempo trascorso tra la commissione del reato e l'esecuzione della pena e dovrà essere escluso che tale ritardo sia stato determinato da condotte fraudolente o meramente dilatorie del condannato.

In secondo luogo, dovrà essere verificata la condotta tenuta dalla persona nel periodo successivo alla commissione del reato, con particolare attenzione all'eventuale commissione di ulteriori reati e alla presenza di elementi concreti e attuali indicativi di pericolosità sociale.

Dovrà, inoltre, essere accertato un percorso stabile e duraturo di reinserimento familiare, lavorativo, sociale, assistenziale o professionale e solo quando tale percorso dimostri una concreta evoluzione della persona e una sua effettiva assunzione di responsabilità la misura potrà essere concessa.

La proposta di legge prevede, inoltre, che il tribunale di sorveglianza acquisisca ogni elemento utile, anche attraverso l'ufficio di esecuzione penale esterna, e valuti la situazione complessiva del condannato.

Il nucleo centrale della proposta di legge è rappresentato dalla valutazione individualizzata del tribunale di sorveglianza.

Non sarà sufficiente dimostrare che siano trascorsi molti anni, ma il giudice dovrà verificare se, nel caso concreto, la persona sia effettivamente cambiata e se la detenzione in carcere conservi ancora una concreta funzione rieducativa.

Il provvedimento dovrà essere adottato con motivazione rafforzata e dovrà dare specificamente conto dell'eccezionale durata dell'intervallo temporale tra la commissione del reato e l'esecuzione della pena, delle ragioni del ritardo, della condotta successiva al reato, dell'evoluzione della personalità, dell'assenza di attuale pericolosità sociale e delle ragioni per cui la detenzione intramuraria non risulti più idonea alla finalità rieducativa. La misura potrà essere accompagnata da prescrizioni, controlli e, ove necessario, strumenti elettronici di controllo.

Essa potrà, inoltre, essere revocata in caso di violazioni gravi o reiterate delle prescrizioni, qualora vengano meno i presupposti che ne avevano consentito la concessione.

La proposta di legge prevede che la detenzione domiciliare allargata possa essere concessa anche al condannato alla pena dell'ergastolo e anche in questo caso non viene introdotto alcun automatismo.

La possibilità di applicazione della misura è sottoposta agli stessi rigorosi presupposti e alla valutazione individualizzata del tribunale di sorveglianza.

La previsione muove dal medesimo principio: anche nei confronti di chi è stato condannato alla pena più grave prevista dall'ordinamento, l'esecuzione della pena deve confrontarsi con la finalità rieducativa costituzionalmente prevista e con la persona concreta che, dopo molti anni, si trova davanti allo Stato.

La proposta di legge intende, quindi, introdurre nell'ordinamento un meccanismo che consenta di affrontare situazioni eccezionali nelle quali il tempo trascorso abbia profondamente modificato la situazione personale e sociale del condannato.

Non si tratta di dimenticare il reato, né di negare la responsabilità accertata con sentenza definitiva. Si tratta invece di distinguere tra il giudizio sul fatto commesso nel passato e la valutazione della persona nel momento in cui lo Stato deve eseguire la pena.

Una pena costituzionalmente orientata non può essere concepita come mera risposta vendicativa al male commesso. Deve continuare ad avere una funzione nel presente e nel futuro della persona e della società.

Quando, dopo un periodo di tempo eccezionalmente lungo, questa funzione può essere meglio realizzata fuori dal carcere, sotto il controllo della magistratura di sorveglianza e attraverso prescrizioni rigorose, l'ordinamento deve poterlo riconoscere.

La detenzione domiciliare allargata vuole offrire proprio questo strumento: una risposta rigorosa, individualizzata e controllata, capace di tenere insieme responsabilità per il passato, sicurezza della collettività e possibilità di cambiamento della persona.

Perché la pena non può essere vendetta, e perché riconoscere che una persona è cambiata non significa dimenticare il reato che ha commesso: significa prendere sul serio la funzione rieducativa che la Costituzione attribuisce alla pena.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

*(Introduzione dell'articolo 47-*septies *della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. Dopo l'articolo 47-*sexies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« Art. 47-*septies*. – *(Detenzione domiciliare allargata)* – *1.* Qualora tra la commissione del reato e l'inizio dell'esecuzione della pena sia decorso un periodo di tempo di durata eccezionale, valutato dal tribunale di sorveglianza avuto riguardo, in particolare, alla durata complessiva dell'intervallo di tempo trascorso, alle ragioni che lo hanno determinato e ai parametri di ragionevole durata del processo desumibili dall'ordinamento, a condizione che lo stesso non sia imputabile a condotte fraudolente o meramente dilatorie del condannato e risulti accertato che l'esecuzione della pena detentiva in carcere non sia più concretamente idonea a perseguire la finalità rieducativa di cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, il tribunale di sorveglianza può disporre, anche in deroga ai limiti di pena previsti dalla presente legge, l'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare allargata.

2. La detenzione domiciliare allargata può essere concessa anche al condannato alla pena dell'ergastolo.

3. La detenzione domiciliare allargata può essere disposta qualora il tribunale di sorveglianza accerti congiuntamente che:

a) tra la commissione del reato e l'inizio dell'esecuzione della pena sia decorso un intervallo temporale di durata eccezionale e che tale intervallo temporale non sia riconducibile a condotte fraudolente o meramente dilatorie del condannato;

b) nel periodo successivo alla commissione del reato il condannato non abbia

riportato ulteriori condanne penali irrevocabili per fatti commessi successivamente e non risultino elementi concreti e attuali indicativi di una persistente pericolosità sociale;

c) non risultino procedimenti penali pendenti per fatti commessi successivamente al reato oggetto dell'esecuzione in relazione ai quali siano acquisiti elementi concretamente indicativi di un'attuale e persistente pericolosità sociale;

d) il condannato abbia realizzato, nel periodo successivo alla commissione del reato, un percorso stabile e duraturo di integrazione familiare, lavorativa, sociale o assistenziale, caratterizzato dall'osservanza delle regole della convivenza civile e dall'assunzione di responsabilità personali, familiari o professionali;

e) dagli elementi acquisiti emerga un'evoluzione della personalità del condannato compatibile con il reinserimento nella società e l'esecuzione della pena in carcere risulti, in relazione alla concreta situazione personale, priva di un'apprezzabile funzione rieducativa.

4. Ai fini della decisione il tribunale di sorveglianza acquisisce ogni elemento utile, anche mediante l'ufficio di esecuzione penale esterna, e valuta in particolare:

a) il tempo trascorso dalla commissione del reato;

b) le ragioni e la natura dell'intervallo temporale intercorso tra la commissione del reato e l'inizio dell'esecuzione della pena;

c) la condotta tenuta dal condannato durante l'intero periodo successivo alla commissione del reato;

d) la stabilità dei rapporti familiari, lavorativi e sociali;

e) l'assenza di elementi concreti e attuali indicativi di pericolosità sociale;

f) il percorso di responsabilizzazione e reinserimento sociale compiuto dal condannato;

g) l'incidenza che l'esecuzione della pena in carcere avrebbe, nel caso concreto, sulla funzione rieducativa della pena medesima.

5. La detenzione domiciliare allargata consiste nell'espiazione della pena presso l'abitazione del condannato ovvero presso altro luogo di privata dimora, cura, assistenza o accoglienza idoneo, individuato o autorizzato dal tribunale di sorveglianza.

6. Il tribunale di sorveglianza può autorizzare il condannato a svolgere attività lavorativa, imprenditoriale, professionale, di studio, formazione, volontariato, assistenza familiare, attività terapeutiche e ogni altra attività lecita compatibile con le prescrizioni imposte.

7. Il tribunale di sorveglianza determina le prescrizioni necessarie a garantire il controllo del condannato e il suo reinserimento sociale e può disporre l'utilizzo di strumenti elettronici di controllo quando lo ritenga necessario. Le limitazioni alla libertà di movimento devono essere proporzionate alle esigenze di controllo e di tutela della collettività.

8. La detenzione domiciliare allargata è revocata qualora il condannato violi in modo grave o reiterato le prescrizioni imposte ovvero sopravvengano elementi concreti e attuali incompatibili con la prosecuzione della misura.

9. La detenzione domiciliare allargata è concessa o negata con provvedimento motivato, nel quale è dato specificamente conto:

a) dell'eccezionale distanza temporale tra la commissione del reato e l'esecuzione della pena;

b) delle ragioni del ritardo e della non imputabilità del ritardo medesimo a condotte fraudolente o meramente dilatorie del condannato;

c) della condotta tenuta dall'interessato nel periodo successivo alla commissione del reato;

d) dell'evoluzione della personalità e del percorso di reinserimento sociale;

e) dell'assenza di elementi concreti e attuali indicativi di pericolosità sociale;

f) delle ragioni per le quali l'esecuzione della pena in carcere risulterebbe, nel caso concreto, non più idonea a perseguire la finalità rieducativa della pena medesima.

10. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla detenzione domiciliare di cui all'articolo 47-*ter* ».

Art. 2.

(Disposizioni di coordinamento e transitorie)

1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 9-*bis* è aggiunto il seguente:

« *9-ter*. Le disposizioni della presente legge in materia di detenzione domiciliare si applicano, in quanto compatibili, alla detenzione domiciliare allargata, di cui all'articolo 47-*septies* ».

2. Le disposizioni dell'articolo 47-*septies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano alle pene la cui esecuzione non sia ancora iniziata alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle pene in corso di esecuzione alla medesima data, qualora ricorrano i presupposti previsti dal medesimo articolo.